

mutuo potrà essere abbinato a contratti assicurativi sulla vita dei futuri assegnatari degli alloggi, oppure 8%, in caso contrario;

b) - deposito, per spese legali e tecniche, da determinarsi dal Presidente e dal Direttore generale, ai sensi della delibera consiliare 28 giugno 1949;

c) - diritto di commissione continuativa dello 0,25% annuo per tutta la durata dell'ammortamento;

d) - durata del mutuo: compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora il mutuo non venga abbinato alla stipulazione di polizze di assicurazione;

e) - garanzie: a) - ipoteca di primo grado sull'area e sul fabbricato da costruirsi con il provento del mutuo e del concorso dello Stato in capitale; b) - cauzione "pro solvendo" del contributo statale del 3% annuo sul pagamento degli interessi;

f) - stipulazione, da parte della Cooperativa edilizia "Aquila", qualora sia possibile l'abbinamento assicurativo, di polizze di